

# CAPITOLO I

## I PROCESSI O PROCEDIMENTI SPECIALI IN GENERALE

SOMMARIO: 1. Generalità sui processi o procedimenti speciali.

### 1. Generalità sui processi o procedimenti speciali.

Nel libro secondo del codice di procedura civile, dedicato alla disciplina del processo a cognizione piena, accanto al processo ordinario e al processo semplificato, troviamo un *primo gruppo* di processi speciali, che comprende alcuni processi di cognizione che sono definiti *speciali* perché strutturati con alcune particolarità suggerite dalla specialità delle situazioni sostanziali sulle quali incidono e cioè in materia di controversie individuali di lavoro (*processo del lavoro*), di controversie locatizie (*processo locatizio*), in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie (*processo in materia di persone, minorenni e famiglie*) o in materia di scioglimento dalle comunioni (*processo di divisione*). Ce ne occuperemo nei capitoli 2°, 3° e 4° di questo volume.

Un *secondo gruppo*, invece, si rinviene nel libro quarto del codice e ricomprende i *procedimenti speciali a cognizione non piena, ma sommaria*. D'altra parte, non tutti i procedimenti speciali riconducibili a questo secondo gruppo sono disciplinati nel quarto libro del codice, poiché diversi procedimenti di questo tipo sono disciplinati in leggi speciali o nel codice civile. Questo gruppo è, a sua volta, suddivisibile in quattro diversi sottogruppi.

Un primo sottogruppo comprende le due figure principali di quelle «condanne speciali», che, a suo tempo (v. vol. I, § 15, sub B, d), esaminammo sotto la specie e con le caratteristiche degli «*accertamenti con prevalente funzione esecutiva*», qualificati dalla *sommarietà* della cognizione finalizzata al più rapido conseguimento del titolo esecutivo, ossia del titolo idoneo ad introdurre l'esecuzione forzata, ma idonei anche, a determinate condizioni, a produrre il giudicato sostanziale e, per questa ragione, identificabili come *procedimenti decisorii sommari*. Ci riferiamo al *procedimento per ingiun-*

Un primo gruppo di processi speciali comprende i *processi speciali a cognizione piena* disciplinati nel libro II del codice.

Un secondo gruppo è quello dei «*procedimenti speciali*» disciplinati nel libro IV del codice e riconducibili a quattro sottogruppi:

a) *procedimenti decisorii sommari*;

zione ed al *procedimento per convalida di licenza o sfratto*, procedimenti che esamineremo nel cap. 11°.

b) *procedimenti cautelari*; Un secondo sottogruppo riguarda alcuni procedimenti che hanno le caratteristiche funzionali e strutturali dell'*attività cautelare*, che esamineremo ampiamente a suo tempo (v. vol. I, § 5, *sub C*; e § 16). Sono, cioè, procedimenti speciali nel senso generalissimo per cui con essi si attua un tipo particolare di attività giurisdizionale caratterizzato dalla strumentalità rispetto al risultato della cognizione o dell'esecuzione. Inoltre, questi procedimenti presentano la caratteristica (strutturale) della sommarietà, così come gli accertamenti con prevalente funzione esecutiva. Sono questi i *procedimenti cautelari (sequestri, denunce di nuova opera, procedimenti d'istruzione preventiva e provvedimenti d'urgenza)* che esamineremo nel cap. 12°.

c) *procedimenti possessori*; Un terzo sottogruppo è quello dei *procedimenti possessori*, i quali, sebbene non rivestano natura cautelare, sono tradizionalmente sottoposti alla medesima disciplina processuale. Verranno esaminati nel cap. 13°.

d) *procedimenti di giurisdizione volontaria*. Un ultimo sottogruppo all'interno dei procedimenti sommarî è quello dei procedimenti in camera di consiglio, nei quali si concreta quell'attività di *giurisdizione volontaria*, di cui a suo tempo (v. vol. I, § 5, in fine) metteremo in evidenza le caratteristiche nettamente contrapposte alla giurisdizione di cognizione, in quanto imperniate sul difetto di attitudine a dar luogo alla cosa giudicata. Ce ne occuperemo nel cap. 14°.

La c.d.  
semplificazione  
dei riti speciali del  
D.Lgs. 150/2011.

Una trattazione a sé, infine, verrà dedicata alle novità derivanti, proprio in materia di utilizzazione dei procedimenti speciali al di fuori del codice, dal D.Lgs. 150/2011 sulla «semplificazione e riduzione» dei riti speciali di cognizione. Con quest'intervento normativo, infatti, alcuni riti speciali di cognizione, in precedenza contenuti in diverse leggi speciali, sono stati ricondotti, a seconda delle loro peculiarità, ai *tre diversi modelli processuali codicistici del rito ordinario di cognizione*, di quello del *lavoro* e del *procedimento semplificato di cognizione*, ma con l'aggiunta di specifiche disposizioni speciali, che varranno solo con riferimento ai procedimenti disciplinati dal D.Lgs. 150/2011. Ce ne occuperemo nel cap. 15°.

La ragione per la quale questi «procedimenti speciali», così eterogenei e multiformi, sono riuniti, nella loro maggior parte, in un unico libro del codice, il libro quarto, non ha alcuna evidenza sistematica, ma è puramente empirica. Questi procedimenti sono in realtà affastellati in qualche modo in questo ultimo libro del codice, nel quale il legislatore del 1940 rivela la fretta con cui aveva chiuso la sua opera.

Ad aumentare ulteriormente la sensazione di empiria e di disordine determinata da tanta eterogeneità, si aggiunge il rilievo che il criterio col quale i singoli procedimenti si succedono nel libro quarto del codice non ha riguardo (come nella ripartizione in gruppi sopra abbozzata) al tipo di attività disciplinata, ma ad altri elementi, neppure essi omogenei. Così, sotto il titolo primo («*Dei procedimenti som-*

*maris*) è contenuta la disciplina dei due procedimenti di cognizione che appartengono alla categoria degli *accertamenti con prevalente funzione esecutiva* (ingiunzione e convalida di sfratto) ed insieme la disciplina dei *procedimenti cautelari*, sotto la discutibile specie comune del carattere (strutturale) della sommarietà. E così pure gli altri titoli disciplinano procedimenti qualificati per lo più con riguardo all'oggetto sostanziale, ma talora con riguardo ad altri criteri.

Per parte nostra, nell'esame, al quale ci accingiamo, di questi procedimenti speciali, abbiamo ritenuto preferibile seguire, nei limiti del possibile, il criterio del tipo di attività, in base al quale abbiamo compiuto la ripartizione dei singoli processi o procedimenti speciali di cognizione nei due gruppi sopra configurati. E pertanto seguiremo l'ordine suddetto, anche se ciò dovrà condurci, in diversi punti, a scostarci dall'ordine del codice.